



**DICHIARAZIONE di ADESIONE allo STATUTO
da parte del PRESIDENTE (comitato locale/provinciale di)**

Il sottoscritto _____ (nome e Cognome, Codice Fiscale),
in qualità di legale rappresentante del Comitato _____ (denominazione del Comitato),
in virtù dell' Ordinanza Presidenziale nr- _____ del _____

PREMESSO

- 1) Che il D.Lgs. n. 178/2012 come modificato dal DL 101 del 2013 convertito in legge 125/2013 prevede:
- all'art 1 bis, comma 1, che i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano, assumono alla data del 1 gennaio 2014 la personalità di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del Titolo II, del libro I del Codice Civile e sono iscritti di diritto ai Registri Provinciali delle Associazioni di Promozione sociale;
 - all'art 1 bis, comma 3, che con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonché, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, saranno disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione italiana della Croce Rossa anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.
 - all'art 3 comma 1 lettera b), che i presidenti regionali, provinciali e locali della CRI esercitano fino al 1° gennaio 2015 le competenze attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 agli organi del corrispondente livello territoriale;
 - all'art. 8, comma 1, che fino alla data del 1° gennaio 2015 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 e al successivo comma 4.



Croce Rossa Italiana

- 2) Che la XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa riunitasi a Vienna nel mese di ottobre 1965, alla presenza anche del Governo Italiano, ha approvato i Sette Principi Fondamentali che devono ispirare l'attività e l'organizzazione della Croce Rossa, tra cui anche il Principio Fondamentale di "Unità" che prevede che nel territorio nazionale non vi può essere che una sola associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio
- 3) Che lo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 prevede, in particolare:
- **Art. 2. - Compiti**
 - 1. Sono compiti della Croce rossa Italiana:
 - a) partecipare in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformità a quanto previsto dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, ed ai protocolli aggiuntivi successivi, allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra, nonché delle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attività di difesa civile; disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati. L'organizzazione di tali servizi è predeterminata in tempo di pace per il tempo di guerra dal Ministero della difesa, fermo restando le competenze degli organi del Servizio sanitario nazionale;
 - b) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura di protezione civile e dell'assistenza alla persona, organizzare e svolgere in tempo di pace, servizio di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza sia interne sia internazionali e svolgere i compiti di struttura operativa nazionale del servizio nazionale di protezione civile;
 - c) concorrere attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi nonché svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dal presente statuto, in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale;
 - e) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;
 - f) collaborare con le Forze armate per il servizio di assistenza sanitaria;
 - g) promuovere la partecipazione dei giovani alle attività di Croce rossa e diffondere fra i giovanissimi, anche in ambiente scolastico ed in collaborazione con le autorità scolastiche, i principi, le finalità e gli ideali della Croce rossa;
 - h) promuovere e diffondere i principi umanitari che caratterizzano l'istituzione della Croce rossa internazionale e il diritto internazionale umanitario;
 - i) collaborare con le società di Croce rossa degli altri Paesi, aderendo al Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa;
 - l) adempiere a quanto demandato dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della Croce rossa internazionale alle società nazionali di Croce rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente;
 - m) svolgere ogni altro compito attribuito con leggi, regolamenti e norme internazionali attinenti alla materia della Croce rossa.
 - **Art. 3. - Servizi delegati**



Croce Rossa Italiana

1. La Croce rossa italiana può essere incaricata, mediante convenzione, a gestire, con la propria organizzazione, il servizio di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti dell'intero territorio nazionale; può, inoltre, essere incaricata, mediante convenzione, dallo Stato, dalle Regioni e da enti pubblici allo svolgimento di altri compiti purché compatibili con i suoi fini istituzionali, ivi comprese le attività formative.
- **Art. 4. - Preparazione del personale e dei soci attivi**
 1. Per l'attuazione dei compiti statuari la Croce rossa italiana provvede alla formazione, preparazione ed istruzione del personale e dei soci attivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), anche mediante proprie scuole.
 2. La Croce rossa italiana per la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e dei soci attivi, può stipulare convenzioni con le Regioni, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le università, altri enti pubblici o privati, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico.
 3. Per la formazione delle infermiere, la Croce rossa italiana può stipulare convenzioni con le Regioni, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole, ordinate allo scopo specifico. Il diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana è valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le Forze armate e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell'ordinamento universitario, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali o livello equipollente nell'ambito dei corsi di laurea in scienze infermieristiche.
 - **Art. 9. - Categorie di soci**
 1. I soci della Croce rossa italiana si distinguono in:
 - a) soci ordinari: coloro che, manifestando adesione ai principi fondamentali di Croce rossa ed al presente statuto, versano la quota sociale annuale;
 - b) soci attivi: coloro i quali si impegnano a svolgere gratuitamente, in maniera organizzata e con carattere continuativo, conformemente ai regolamenti interni di ciascuna componente, un'attività in favore della Croce rossa italiana, oltre al versamento della quota annuale;
 - c) soci benemeriti: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per particolari prestazioni o elargizioni in favore della Croce rossa italiana;
 - d) soci onorari: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per eccezionali meriti in campo socio-sanitario o umanitario.
 - **Art. 10. - Ammissione e decadenza dei soci**
 1. L'ammissione dei soci ordinari e dei soci attivi nelle rispettive categorie nonché la verifica annuale della conservazione dei requisiti, sono demandate al consiglio direttivo del comitato provinciale ovvero, ove esistente, del comitato locale, su proposta dell'organo responsabile di ciascuna componente.
 2. Per il riconoscimento della qualifica di socio benemerito e di socio onorario è competente il consiglio direttivo nazionale.
 3. I soci ordinari ed i soci attivi decadono, previa diffida, con le modalità previste dal regolamento di componente, in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale, secondo quanto deliberato dal consiglio direttivo nazionale.
 4. I soci possono, per gravi motivi, essere radiati dall'Associazione con delibera del consiglio direttivo regionale competente per territorio. Il socio radiato può fare appello al consiglio direttivo nazionale, la cui decisione ha carattere definitivo.
 - **Art. 34. - Compiti del Comitato Provinciale**
 1. Il comitato provinciale, in base alle disposizioni della legge e del presente statuto in materia associativa, promuove e svolge le attività della Croce rossa italiana nell'ambito della Provincia, coordina e controlla le attività dei comitati locali nel loro territorio di competenza, ove esistenti.



Croce Rossa Italiana

- **Art. 35. - Organi del comitato provinciale**

1. Sono organi del comitato provinciale:

- a) l'assemblea provinciale;
- b) il consiglio direttivo provinciale;
- c) il presidente provinciale.

- **Art. 36. - Assemblea provinciale**

1. L'assemblea è costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della Provincia, secondo i criteri di proporzionalità definiti dal regolamento elettorale, in numero di un membro ogni 50 soci attivi, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice provinciali delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana.

2. Si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e in via straordinaria ogni qual volta il consiglio direttivo provinciale, ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta. L'assemblea è convocata dal presidente provinciale mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.

3. L'assemblea provinciale:

- a) elegge il presidente provinciale nel proprio seno;
- b) elegge i sei membri elettivi del consiglio direttivo provinciale fra i propri componenti;
- c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attività del comitato provinciale dell'Associazione;
- d) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta predisposti dal consiglio direttivo provinciale.

- **Art. 37. - Consiglio direttivo provinciale**

1. Il consiglio direttivo provinciale è composto da:

- a) il presidente provinciale;
- b) i sei membri eletti dall'assemblea provinciale fra i propri componenti;
- c) i vertici provinciali delle componenti volontaristiche che operano nell'ambito territoriale del comitato provinciale.

2. Il consiglio direttivo provinciale:

- a) nomina tra i propri componenti e su proposta del presidente provinciale, il vice presidente provinciale;
- b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici del comitato provinciale in coerenza con quanto disposto dal consiglio direttivo nazionale e dal consiglio direttivo regionale;
- c) propone un proprio bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione dell'assemblea provinciale;
- d) propone al consiglio direttivo nazionale la costituzione e lo scioglimento dei comitati locali;
- e) vigila sull'andamento dell'attività dell'Associazione in ambito provinciale e sull'attività dei comitati locali con riguardo anche agli ambiti di attività di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale e regionale, riferendone al comitato regionale.

3. Il consiglio dura in carica quattro anni e tutti i suoi membri possono essere confermati, con le medesime procedure, una sola volta consecutivamente.

- **Art. 38. - Presidente provinciale**

1. Il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel proprio seno, assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per non più di una volta consecutivamente.



Croce Rossa Italiana

2. Convoca e presiede le adunanze del consiglio direttivo provinciale e cura i rapporti con le autorità provinciali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.

• **Art. 40. - Organi del comitato locale**

1) Sono organi del comitato locale:

- a) l'assemblea locale;
- b) il consiglio direttivo locale;
- c) il presidente del comitato locale.

• **Art. 41. - Assemblea locale**

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale; si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual volta il consiglio direttivo locale, ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta.

2. L'assemblea è convocata dal presidente del comitato locale mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci attivi e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.

3. L'assemblea locale:

- a) elegge il presidente del comitato locale nel proprio seno;
- b) elegge i membri elettivi del consiglio direttivo locale;
- c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attività del comitato locale;
- d) elegge i delegati all'assemblea provinciale e regionale;
- e) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sulla attività svolta, predisposti dal consiglio direttivo.

• **Art. 42. - Consiglio direttivo del comitato locale**

1. Il consiglio direttivo è composto da:

- a) il presidente locale;
- b) sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri componenti;
- c) il vertice locale di ciascuna componente della Croce rossa italiana. Ove presenti più vertici locali della medesima componente, il vertice membro del consiglio direttivo di cui al presente articolo dovrà essere eletto tra di loro.

2. Il consiglio direttivo locale:

- a) nomina, tra i propri componenti e su proposta del presidente locale, il vice presidente;
- b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici del comitato locale, in coerenza con quanto disposto dall'assemblea dei soci;
- c) predispone un proprio bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione dell'assemblea locale;
- d) vigila sull'andamento dell'attività dell'Associazione in ambito locale, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale, regionale e provinciale, riferendone al comitato provinciale.

3. Il consiglio direttivo locale dura in carica quattro anni. I membri non possono essere confermati più di una volta consecutivamente.

• **Art. 43. - Presidente del comitato locale**

1. Il presidente del comitato locale, eletto dall'assemblea locale nel proprio seno, assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale.

2. Convoca e presiede le adunanze del consiglio e cura i rapporti con le autorità locali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.



Croce Rossa Italiana

DICHIARA

Che il Comitato Locale/Provinciale di

costituito in associazione di diritto privato ai sensi dell'art. 1bis del D. Lgs 178/2012 e smi è parte integrante dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, disciplinata dallo Statuto approvato con D.P.C.M. 97/2005, e pertanto aderisce al suddetto Statuto ai sensi del D.Lgs, n. 178/2012 e smi.

Data _____

Firma _____

All. 4

CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato Centrale
[Presidente Nazionale]



Roma, li 18/12/2013

Protocollo n.: 74940.....

Rif. Foglio n.:del.....

Allegati.....

Oggetto: art. 1 bis del D.Lgs. n. 178/2012 come
modificato dal DL 101 del 2013 convertito in
legge 125/2013.

**Ai Presidenti dei Comitati
Regionali**

**Ai Presidenti/Commissari dei Comitati
Provinciali e Locali**

Al Direttore Generale

Ai Capi Dipartimento

Ai Dirigenti del Comitato Centrale

Ai Direttori Regionali

E p.c.

Al Collegio dei Revisori

Al Magistrato della Corte dei Conti

Al Ministero della Salute
Dott. Giuseppe Chinè
Direttore Ufficio Legislativo

Dr. Massimo Casciello
Direttore Generale della Ricerca Sanitaria
e Biomedica e della Vigilanza sugli Enti

Lungotevere Ripa n. 1
00153 – Roma

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica
Dott.ssa Maria Barilà
Direttore Generale
Ufficio Reclutamento e Contenzioso
Corso Vittorio Emanuele 116
00100 – Roma

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza - I.G.F.

r



Croce Rossa Italiana

Ispettore Generale Capo
Dott. Domenico MASTROIANNI

Dott.ssa Ines Russo
Ispettore Generale Capo I.G.O.P.

Via XX Settembre, 97
00187 - Roma

Al Ministero della Difesa
Al Capo Ufficio Legislativo
Generale di Brigata Carabinieri Paolo Romano

LORO SEDI

Come è noto in data 1° gennaio 2014 la CRI compirà un importante significativo passo verso il processo di riorganizzazione su base privatistica. Il primo "step" è relativo alla privatizzazione della struttura territoriale, con l'eccezione dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano. Infatti, il D.lgs 178/2012, così come modificato con Decreto Legge 101/2013 convertito con modificazioni con Legge 125/2013 prevede, che i Comitati Locali e Provinciali assumano, come detto, la personalità giuridica di diritto privato e siano iscritti di diritto ai registri provinciali delle associazioni di promozione sociale. Si tratta dunque di una assunzione *ope legis* della personalità giuridica di diritto privato.

Il Comitato Centrale si è attivato presso i Ministeri vigilanti al fine di favorire e semplificare le operazioni connesse a questo storico passaggio. A tal fine si sono svolte diverse riunioni di coordinamento con i Ministeri Vigilanti che però - in considerazione dei tempi ristretti - non hanno assicurato entro il 31 dicembre 2013 l'adozione del decreto non regolamentare previsto dall'articolo 1 bis, comma 3 del decreto legislativo 178/2012 e successive modifiche.

Si rende quindi indispensabile ed urgente, stante l'indifferibilità della privatizzazione dei Comitati Locali/Provinciali ed in assenza del predetto decreto non regolamentare, di dare indicazioni ai Comitati al fine di avviare la riforma prevista dal Legislatore e, soprattutto, per evitare possibili interruzioni nei servizi che la Croce Rossa Italiana offre alla popolazione, con un'attenzione particolare alle prestazioni a carattere socio-sanitario quali il trasporto "118" e il servizio trasporto infermi/dializzati/portatori di handicap. Trattandosi comunque di tematiche complesse ed in corso di approfondimento, la presente circolare è inviata per conoscenza anche ai Ministeri Vigilanti per eventuali osservazioni.

Ciò brevemente premesso, si rende necessario soddisfare una serie di adempimenti che qui verranno sinteticamente richiamati e sui quali il Comitato Centrale invierà man mano gli aggiornamenti disponibili:

1. Assetto giuridico e posizione fiscale
2. Personale



Croce Rossa Italiana

3. Rapporti attivi e passivi, gestione finanziaria e di cassa, gestione del patrimonio, locazioni e comodati d'uso, immatricolazioni automezzi, mutui e leasing, assicurazioni, convenzioni, accordi e protocolli
4. contenzioso
5. archivi

1. Assetto giuridico e posizione fiscale

La tematica è oggetto di apposita circolare.

2. Personale

Le modalità organizzative e funzionali, relative all'applicazione dell'articolo 1 bis del Dlgs 178/2012 e smi, dei rapporti tra l'Ente pubblico e la base associativa privatizzata devono essere disciplinate per il tramite di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e per la Pubblica Amministrazione e semplificazione, nonché, per quanto di competenza, con il Ministero della Difesa, come previsto al comma 3 del medesimo articolo.

Considerato che - come detto in premessa - il sopra citato decreto non è stato ancora emanato e che al 1° gennaio 2014 i Comitati Locali e Provinciali saranno soggetti di diritto privato, è evidente, pertanto, l'urgenza di definire almeno alcuni aspetti basilari relativi alle modalità di impiego del personale CRI presso i sopra citati Comitati, al fine di scongiurare ogni denegata ipotesi di interruzione di pubblico servizio, nelle more dell'emanazione del sopra citato decreto e alla luce delle citate novità normative.

Infatti, la complessità connaturata all'attuazione della normativa in parola aveva già portato il legislatore a prevedere l'utilizzo temporaneo del personale della CRI da parte del nuovo soggetto privato; tale disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 2 del decreto 28 settembre 2012, n. 178, è però resa possibile, a seguito della recente modifica al decreto, solo a partire dal 1° gennaio 2015.

Nel merito vale la pena, inoltre, ricordare che il personale in servizio presso i Comitati Locali e Provinciali è impiegato anche per le esigenze convenzionali che rappresenteranno anche nel prossimo futuro una fonte di finanziamento per gli stessi, proprio in previsione del disposto di cui al comma 2, dell'articolo 1 bis del decreto 28 settembre 2012, n. 178 relativo al subentro di tutti i rapporti attivi e passivi, *ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali ed organi del Servizio Sanitario Nazionale*.

In ordine alla possibilità di utilizzo del personale da parte dei Comitati privati, va detto che il comma 4 del citato articolo 1 bis fa riferimento al solo personale a tempo determinato prevedendo, appunto, che i



Comitati Locali e Provinciali si avvalgono del personale a tempo determinato, già operante nell'ambito dell'espletamento di attività in regime convenzionale ovvero nell'ambito di attività finanziate con fondi privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

D'altronde, come già chiarito dal Ministero della Salute con prot. n. 1922-P-24/04/2013 sull'interpretazione del citato articolo, i contratti di lavoro del sopra citato personale non potrebbero essere considerati validi, né tantomeno prorogabili se non correlati alla contestuale vigenza di una convenzione che ne giustifichi la causa e l'oggetto.

Premesso quanto sopra, nelle more dell'emanazione del regolamento ministeriale citato, si rappresentano le seguenti linee guida provvisorie elaborate dal Dipartimento Risorse Umane da applicare nel periodo transitorio:

- a) il Comitato Centrale provvederà ad una ricognizione del personale in servizio presso i Comitati Locali e Provinciali che ha titolo all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 1 bis, comma 3 del decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178. La conclusione delle operazioni relative all'esercizio dell'opzione da parte del personale interverrà solo successivamente all'individuazione del contratto collettivo di lavoro cui aderiranno i Comitati Locali e Provinciali privatizzati.
- b) dalla data del 1° gennaio 2014, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato potrà temporaneamente essere utilizzato presso i Comitati Locali e Provinciali, con oneri a carico del Comitato Centrale, per i fini istituzionali propri dello stesso (ad esempio: protezione civile, emergenze internazionali e progetti internazionali di cooperazione allo sviluppo, diffusione del DIU, attività dei Corpi Ausiliari delle FF.AA., gestione patenti CRI, immatricolazione automezzi, aggregazione bilanci, bilancio sociale, ecc.), nonché per gli adempimenti collegati all'attuazione del Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
- c) dalla data del 1° gennaio 2014, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato impiegato dai Comitati Locali e Provinciali per lo svolgimento di attività in regime convenzionale ovvero per attività completamente finanziate con fondi privati, potrà continuare ad essere utilizzato presso gli stessi, con oneri a carico di questi ultimi in vigenza di convenzioni ovvero delle attività sopra dette. Come già avviene, il Servizio Trattamento Economico, Previdenziale e Giuridico del personale provvederà a comunicare gli oneri da rimborsare al Comitato Centrale. Le procedure di rimborso saranno successivamente definite con successive circolari dei competenti Servizi.
- d) dalla data del 1° gennaio 2014 il personale a tempo determinato, il cui contratto di lavoro permanga in vigore ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del Decreto Legislativo del 28 settembre 2012, n. 178, in quanto impiegato nello svolgimento di attività in regime convenzionale ovvero per attività completamente finanziate con fondi privati, continuerà ad essere impiegato presso i medesimi Comitati Locali e Provinciali, in attuazione del comma 4, dell'art. 1bis, del Decreto

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line.



Croce Rossa Italiana

Legislativo 28 settembre 2012, n. 178. I contratti di lavoro sopra detti permangono temporaneamente in capo ai Comitati regionali e ai Comitati Provinciali di Trento e Bolzano. I costi del personale a tempo determinato saranno a totale carico dei Comitati Locali e Provinciali ed in particolare, le retribuzioni continueranno ad essere erogate, come oggi, con cassa dei predetti Comitati, mentre il pagamento della parte contributiva e fiscale sarà garantito con cassa del Comitato centrale con rimborso della spesa da parte dei Comitati locali e Provinciali, secondo le procedure già in uso.

- e) il personale a tempo determinato e indeterminato, assegnato temporaneamente ai Comitati Locali e Provinciali, per le attività in regime convenzionale ovvero per attività completamente finanziate con fondi privati, sarà assegnato temporaneamente ai Comitati Provinciali e Locali secondo le previsioni dell'art. 23 bis, comma 7, del D.lgs. 165/2001. Per la formalizzazione dei protocolli di intesa interni previsti dalla citata normativa sono delegati i Direttori Regionali, e con successiva comunicazione verranno fornite ulteriori indicazioni nonché uno schema fac-simile di protocollo.

Nelle more dell'individuazione dell'unico CCNL ai sensi dell'art. 6 comma 5 del Dlgs 178/2012 applicabile al personale dei Comitati Provinciali e locali privatizzati, il contratto di riferimento per i rapporti con le Agenzie di somministrazione e lavoro sarà temporaneamente il CCNL EPNE.

3. Rapporti attivi e passivi, gestione del patrimonio, gestione finanziaria e di cassa, convenzioni, immatricolazioni automezzi, mutui e leasing, assicurazioni

Di seguito sono indicati gli adempimenti che saranno, eventualmente, oggetto anche di una o più Ordinanze Presidenziali proposte dal Capo Dipartimento Economico Finanziario, in materia di rapporti attivi e passivi, gestione finanziaria e di cassa, gestione del patrimonio, locazioni e comodati d'uso, immatricolazioni automezzi, mutui e leasing, assicurazioni, convenzioni, accordi e protocolli.

Tali adempimenti sono finalizzati anche a garantire il rispetto del Principio Fondamentale di Unità della Società Nazionale, a tutelare il passaggio dall'Ente pubblico al nuovo assetto territoriale, garantendo contestualmente la prosecuzione delle attività e la conservazione del patrimonio complessivo della CRI nelle migliori condizioni possibili

➤ **I rapporti attivi e passivi**

Con atto ricognitivo del Presidente nazionale della CRI sono individuati i Comitati Locali e Provinciali esistenti alla data di entrata in vigore dell'articolo art. 1- bis del Decreto Legislativo n.178 del 2012 e smi (31 ottobre 2013), che subentreranno, a partire dal 1° gennaio 2014 in tutti i rapporti attivi e passivi dei precedenti Comitati.

Pertanto i predetti Comitati Provinciali e Locali sono tenuti a comunicare ai fornitori e/o contraenti, con i quali i medesimi hanno sottoscritto negozi giuridici, a qualsiasi titolo, che dal 1° gennaio 2014 assumeranno la personalità giuridica di diritto privato, subentrando, quindi, in tutti i rapporti attivi e



Croce Rossa Italiana

passivi. In merito, i Direttori Regionali dovranno attivarsi per indirizzare e coordinare i citati Comitati per attuare i predetti adempimenti.

Al fine della definizione della consistenza dei rapporti attivi e passivi, ciascun Comitato Provinciale e Locale dell'Ente CRI dovrà redigere il rendiconto 2013, come già richiesto con Circolare del Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale n. 5 del 12 dicembre 2013.

A seguito dell'adozione del predetto rendiconto i predetti Comitati Provinciali e Locali dovranno dare evidenza dei residui attivi e passivi la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, anche se accertati successivamente a tale data.

A partire dall'anno 2014, il bilancio di esercizio dei Comitati Locali e Provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, è redatto secondo le disposizioni del codice civile, in quanto applicabili e compatibili con la natura giuridica dei Comitati, e di un apposito ed unico regolamento di contabilità della CRI che sarà approvato dal Presidente nazionale su proposta del Capo Dipartimento Economico Finanziario, al fine di garantire il rispetto del principio di unità dell'Ente CRI, nonché del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, a partire dall'anno 2014

Ai fini della gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi 2012 e 2013, risultanti a chiusura dell'esercizio 2013, la contabilità sarà tenuta, salvo successiva indicazione, su SICON sotto il coordinamento del Direttore Regionale che dovrà fornire le opportune indicazioni ai funzionari amministrativi presso i Comitati Locali e Provinciali in cui sono ancora aperti i suddetti residui.

Per i residui la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, così come sopra evidenziati, seguirà successiva e specifica nota del Comitato Centrale.

➤ La gestione finanziaria e la cassa

Nei confronti dei Comitati Locali e Provinciali, costituiti con personalità giuridica privata, non trova applicazione la legge 29 ottobre 1984, n. 720, pertanto, i conti correnti dei Comitati Provinciali e Locali accessi presso la BNL riferiti alla gestione della Tesoreria Unica, non potranno più essere utilizzati dai medesimi Comitati e le operazioni di *netting* giornaliero verso il conto del Comitato Centrale saranno bloccate al 31/12/2013.

Sarà cura dei Direttori Regionali, ai fini della gestione dei residui attivi e passivi 2012 e 2013 e nelle more dell'adozione del citato decreto non regolamentare, gestire i rapporti di conto corrente preesistenti — inclusi quelli in tesoreria unica — sui quali opereranno per il tramite di mandati e reversali mediante l'applicativo SICON.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, nel rispetto della normativa vigente in materia e di quella prevista dal vigente Statuto, i Comitati Locali e Provinciali della CRI provvedono, mediante apposite convenzioni stipulate dai Presidenti degli stessi nella qualità di rappresentanti legali dei medesimi Comitati o da persone da loro delegate, all'apertura di un conto corrente ordinario con istituti di credito mediante l'attivazione di un autonomo servizio di cassa. Per l'esercizio delle proprie attività, i medesimi Comitati possono avvalersi anche di conti correnti postali.



Croce Rossa Italiana

Al fine di consentire il proseguimento delle attività, la consistenza della dotazione iniziale di cassa al 1° gennaio 2014, di cui disporranno i Comitati Provinciali e Locali, sarà provvisoriamente pari al 50% della consistenza risultante al 31 dicembre 2013.

Con specifica ordinanza del Presidente Nazionale, i Direttori Regionali saranno autorizzati ad emettere apposito mandato sul bilancio 2014 del Comitato Locale o Provinciale di pertinenza a favore del nuovo conto corrente del medesimo Comitato Locale o Provinciale, pari all'importo di cui al capoverso precedente, per fornire la disponibilità necessaria per l'operatività immediata dei Comitati Provinciali e Locali.

Successivamente, definita la gestione dei residui attivi e passivi in contraddittorio con i Presidenti/Commissari dei Comitati Locali e Provinciali, l'Ente CRI provvederà alla definitiva quantificazione della dotazione di cassa di competenza dei predetti Comitati e alla conseguente regolarizzazione della partita contabile.

➤ La gestione del patrimonio

A decorrere dal 1° gennaio 2014 i Comitati Provinciali e Locali continueranno ad utilizzare i predetti beni di proprietà della CRI ed in uso alla predetta data.

Il patrimonio mobiliare, esistente al 31 dicembre 2013 e risultante dall'inventario dei beni mobili di proprietà e di uso alla CRI, ed il patrimonio immobiliare della CRI, esistente al 31 dicembre 2013 e risultante dallo stato di consistenza patrimoniale e dall'inventario dei beni immobili di proprietà e di uso alla CRI, redatto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178 e s.m.i., rimane di proprietà dell'Ente CRI.

A decorrere dall'1 gennaio 2014 e prima del 30 giugno 2014, i Comitati Regionali sono autorizzati a formalizzare per ciascun Comitato Provinciale e Locale avente sede in locali di proprietà dell'ente CRI una concessione d'uso dei medesimi beni immobili e mobili in favore degli stessi Comitati, considerando prioritariamente le sedi legali e i beni finalizzati al ricovero degli automezzi di emergenza.

Il predetto Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale darà tutte le indicazioni relative alle citate concessioni, mettendo a disposizione dei Direttori Regionali un fac-simile da utilizzare.

Entro il 30 giugno 2014, il Presidente Nazionale della CRI su proposta del Capo Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale, sulla base dello stato di consistenza patrimoniale e dell'inventario dei beni immobili di cui al comma 1 del predetto articolo, e dei beni mobili di proprietà o di uso della CRI, avvia, nel rispetto della normativa vigente in materia, le procedure per la stipula dei contratti di comodato d'uso dei citati beni immobili e mobili in favore dei medesimi Comitati Locali e Provinciali. Nei medesimi contratti di comodato d'uso sono definite le responsabilità, ivi inclusa quella relativa al pagamento degli oneri per l'uso e la manutenzione ordinaria dei medesimi beni.

I Comitati Provinciali e Locali continueranno, fino a nuova comunicazione, ad assicurare la gestione degli immobili non sedi istituzionali finora da essi gestiti.

Le spese sostenute e le entrate derivanti da tale gestione saranno oggetto di successiva specifica disciplina approvata dal competente Dipartimento del Comitato Centrale CRI.



Successivamente ed in conformità alla normativa vigente verranno avviati i procedimenti amministrativi relativi alla cessione ai Comitati Locali e Provinciali dei cespiti ricevuti in donazione con vincolo modale.

➤ **Locazioni e comodati d'uso**

Gli introiti derivanti dai contratti di locazione attiva, riferiti al patrimonio dell'Ente CRI pervenuto con vincolo modale, già autorizzati dal Comitato Centrale e stipulati in favore dei Comitati Provinciali e Locali, permangono di pertinenza degli stessi Comitati Provinciali e Locali costituiti in associazione di diritto privato, i quali dovranno provvedere alla cura ordinaria del bene

Le obbligazioni derivanti dai contratti di locazione passiva e comodati d'uso, già autorizzati dal Comitato Centrale, e stipulati in favore dei Comitati Provinciali e Locali, permangono di pertinenza degli stessi Comitati Provinciali e Locali.

➤ **Immatricolazione automezzi**

A decorrere dal 1° gennaio 2014 e nelle more dell'adozione dell'apposito regolamento emanato dal Presidente Nazionale sentita la Commissione Motorizzazione della CRI, la Motorizzazione regionale e la Motorizzazione centrale provvederanno - oltretutto alle immatricolazioni con targa CRI dei mezzi acquistati con risorse proprie dai Comitati Provinciali e Locali costituiti in associazione di diritto privato - al rilascio delle patenti di guida al personale.

➤ **Mutui e Leasing**

Ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 178/2012 e successive modifiche ed integrazioni, le rate di ammortamento ed i relativi oneri derivanti da contratti di mutuo e di leasing stipulati fino al 31 dicembre 2013 dalla CRI per le esigenze dei Comitati Provinciali e Locali continuano ad essere a carico dei bilanci dei predetti Comitati.

➤ **Assicurazione**

Tutti i rapporti assicurativi già in essere, a copertura anche dell'anno 2014, e relativi agli automezzi utilizzati dai Comitati Provinciali e Locali permangono validi fino a scadenza degli stessi. I relativi oneri continuano ad essere sostenuti dall'Ente CRI e successivamente rimborsati dai medesimi Comitati Provinciali e Locali, così come peraltro già avviene da anni.

➤ **Convenzioni, accordi, protocolli**

A decorrere dal 1° gennaio 2014 la CRI assolve ai propri compiti normativi e statutari anche mediante la sottoscrizione di accordi o protocolli tra l'Ente CRI e i Comitati Locali e Provinciali finalizzati allo svolgimento di attività o progetti. Dette attività possono prevedere anche eventuali corrispettivi da parte del Comitato Centrale, dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali delle Province di Trento e Bolzano.



Croce Rossa Italiana

Fermi restando gli ambiti territoriali di riferimento, per l'attuazione dei propri compiti, i medesimi Comitati Locali e Provinciali della CRI, a decorrere dal 1° gennaio 2014, possono, anche in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del d.lgs. n. 178/2012, stipulare convenzioni anche con pubbliche amministrazioni comprese, in particolare, le Regioni, le Province, gli Enti Locali e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale; possono inoltre partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti.

4. Contenzioso

Con riferimento all'eventuale contenzioso che dovesse sorgere dal 1° gennaio 2014 per questioni nuove relative ai rapporti giuridici posti in essere successivamente a tale data (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contratti di appalto sottoscritti dopo il 1° gennaio 2014 ovvero esecuzione di contratti d'appalto già in essere nel 2013 ma per i quali si dovessero verificare inadempimenti a partire dal 1° gennaio 2014), il legale rappresentante del Comitato potrà nominare Avvocati e Procuratori. Non si applica l'art. 47 del DPCM 97/2005.

5. Archivi

Con riferimento alla gestione degli archivi (correnti, di deposito o storici), si evidenzia che è fatto divieto di distruggere, suddividere, sottoporre a scarto o trasferire le risorse d'archivio su supporto cartaceo presenti nelle sedi dei Comitati. Parimenti è fatto divieto di distruggere o asportare dalla sede del Comitato risorse d'archivio in formato elettronico.

Conclusioni

Come ho già avuto modo di accennare in precedenti comunicazioni, la privatizzazione della rete territoriale della Croce Rossa Italiana è un passaggio storico di grande importanza istituzionale e comporta una serie di adempimenti volti a rivoluzionare profondamente l'assetto organizzativo dell'intera struttura.

Vorrei ricordare che il nuovo assetto organizzativo prevede una Società Nazionale unica, composta da una sede nazionale e Comitati Regionali Pubblici (cui si aggiungono i Comitati Provinciali di Trento e Bolzano anch'essi nel perimetro pubblico), e una rete di Comitati Locali e Provinciali privati. Permane però l'unicità della Croce Rossa Italiana, anche in ottemperanza al Principio Fondamentale di Unità approvato dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa di Vienna (1965).

Nei prossimi giorni il Comitato Centrale continuerà, su singoli argomenti, a diffondere – anche con l'ausilio del sito internet – circolari, comunicazioni dei Ministeri Vigilanti, atti di indirizzo e provvedimenti sulla cui applicazione richiamo sin d'ora l'attenzione di tutti, sottolineando che in caso di omissioni mi troverò costretto a commissariare i Comitati che dovessero risultare inadempienti



Dobbiamo essere consapevoli, tutti, che si tratta di un'occasione unica ed irripetibile per trovare un assetto stabile e definitivo della nuova Croce Rossa Italiana: tutti devono dunque essere pronti ad affrontare con serenità ed impegno questo momento di transizione che non sarà certamente privo di difficoltà, ostacoli e sfide, da superare insieme, che ci condurranno finalmente ad una Croce Rossa più efficiente, più vicina ai bisogni delle persone vulnerabili e pronta a rispondere in maniera più efficace alle richieste di aiuto delle nostre comunità locali.

Cordiali saluti.

Il Presidente Nazionale
(Avv. Francesco ROCCA)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco Rocca", is written over the printed name.